

COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.22

OGGETTO: MODIFICA TABELLA DELLE ALIQUOTE IMU 2022, APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15/2022.

L'anno duemilaventidue, addì ventisette, del mese di luglio, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco		X
FASANO Roberto	Vice Sindaco	X	
FERRERO Marco	Consigliere	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
BORDONE Gianluca	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere		X
BUSSO Mario	Consigliere	X	
DEMICHELIS Claudia	Consigliere		X
MORELLO Daniela - Consigliere	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. CARAFA Vincenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FASANO Roberto** nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: MODIFICA TABELLA DELLE ALIQUOTE IMU 2022, APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24 maggio 2022:

1) Sono state approvate per l'anno 2022, le seguenti aliquote IMU:

ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie A/1, A/8 E A/9 (immobili	0,50 per mille
di pregio, ville e castelli) e relative pertinenze, con detrazione di E. 200,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che	1,00 per mille
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	7,60 per mille (per il
	2021, l'IMU sui
	terreni agricoli non è
	dovuta in quanto
	l'art. 1 comma 13
	della legge n.
	208/2015, stabilisce
	che a decorrere dal
	2016 l'esenzione
	IMU si applica sulla
	base dei criteri
	individuati dalla
	Circolare del
	Ministero delle
	Finanze n. 9 del
	14/06/1993 ed
	allegato elenco dei
	Comuni esentati)
AREE EDIFICABILI	10,60 per mille

- 1) Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - Gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

2) Sono considerate abitazioni principali:

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- Un solo immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad orientamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- L'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3) La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficiario si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile, concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A71, A/8 e A/9. Il beneficiario di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Visti:

- La comunicazione pervenuta dal MEF Dipartimento delle Finanze, in data 05 Luglio 2022, con la quale riferisce che ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, i "Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locali", sono esenti dall'IMU

Visto quanto sopra, si rende necessario provvedere alla modifica della deliberazione consiliare n. 15/2022;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE la tabella delle aliquote IMU 2022 approvata con deliberazione consiliare n. 15/2022, come segue:

ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nella categoria A/1, A/8 e A/9	0,50 per mille
(immobili di pregio, ville e castelli) e relative pertinenze, con detrazione di E.	0,50 per mine
200,00	
<u> </u>	1.00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto	Esenti
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria	10,60 per mille
D/10	
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	7,60 per mille (per il 2022,
	l'Imu sui terreni agricoli
	non è dovuta in quanto
	l'art. 1 comma 13 della
	legge n. 208/2015,
	stabilisce che a decorrere
	dal 2016 l'esenzione IMU si
	applica sulla base dei
	criteri individuati dalla
	Circolare del Ministero
	delle Finanze n. 9 del
	14/06/1993 ed allegato
	elenco dei Comuni esentati)
AREE EDIFICABILI	10,60 per mille

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL VICESINDACO F.TO: FASANO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18-ago-2022 al 01-set-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (SANDRI Michele)

Relata di pubblicazione N. 308 Dal 18-ago-2022 al 01-set-2022

Monteu Roero, lì 18/08/2022

IL MESSO COMUNALE

F.to: (BERTORELLO Marina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giug con decorrenza dal 18-ago-2022 al 01-set-2022	
Monteu Roero, lì	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata: ai Capigruppo Consiliari ai Prefetti	
La presente deliberazione: X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell 267; [] E' divenuta esecutiva il	dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
Monteu Roero, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to: (BERTORELLO Marina)

F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO